

Allegato 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE A LIVELLO REGIONALE DEL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA

1. Finalità

Il presente documento definisce le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, come previsto dall'art. 9 "Norme di attuazione" del Decreto MIPAAF del 03 febbraio 2016¹. Il documento, nel contempo, rappresenta un quadro di riferimento per l'attuazione della Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza" del PSR Basilicata 2014/2020.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamenti (UE) n.651/2014 e 702/2014 della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n.2393/2017, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n.6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto ministeriale 08 febbraio 2016, n.3536, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

¹Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute, del 3 febbraio 2016 n. 1259«Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura».

- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura» (G.U. n.38 del 16.02.2016);
- Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2306 del 13.06.2016 ad oggetto "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n.91 del 2014, conv. in legge n.116 del 2014): "Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n.35, con il quale è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- la versione n. 7.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8259 del 21/11/2015, adottata con Decisione C (2018) 6177 del 18.09.2018;
- Delibera di Giunta Regionale della Regione Basilicata n.1094 del 10 agosto 2015, relativa all'approvazione delle disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari;
- D. Lgs 11 maggio 2018 n.52 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016 n.154" inerente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

3. Definizioni

Ai fini delle presente Disposizioni si intende per:

- a) «**Sistema di consulenza aziendale**»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art.1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- b) «**Servizi di consulenza**»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
- c) «**Destinatario del servizio**»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «**Organismo di consulenza**»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli

ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

- e) «**Ambiti di consulenza**»: ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «**Consulente**»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «**Riconoscimento**»: iscrizione nel Registro Unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;
- h) «**Registro Unico**»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza.

4. Ambiti della consulenza

Il sistema di consulenza aziendale opera negli ambiti definiti dall'allegato 1 del DM del 3 febbraio 2016:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

Gli ambiti di consulenza sopra richiamati sono integrati, con specifico riferimento all'attuazione della Sottomisura 2.1 del PSR Basilicata 2014/2020, con i seguenti:

- n) l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;
- o) lo sviluppo rurale: diversificazione, agricoltura sociale, creazione di piccole e medie imprese, qualità, agricoltura di precisione e ITC.

5. Accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura

Possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 3 febbraio 2016 che siano in possesso dei requisiti definiti al successivo art. 6.

In esito ad apposito avviso, la Regione Basilicata provvede a riconoscere:

1. gli organismi privati di consulenza aziendale (imprese, costituite anche in forma societaria, società e soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale) che abbiano sede legale nel territorio regionale;
2. gli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero gli enti pubblici istituzionalmente competenti.

Entro 30 giorni dalla data del riconoscimento, la Regione Basilicata aggiorna in via informatica il Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza di cui all'art 6 del D.M. del 3 febbraio 2016, fornendo per ciascuno di essi i dati richiesti, secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome, o comunicando i dati del provvedimento di revoca del riconoscimento.

6. Requisiti per il riconoscimento

La Regione Basilicata procede al riconoscimento degli organismi di consulenza che ne facciano richiesta, verificando quanto segue:

- A. *Gli organismi di consulenza devono avere sede legale in Regione Basilicata (Art. 5 comma 1):*
La Regione verifica che la sede legale dell'Organismo di Consulenza sia nel territorio regionale e che la stessa sia in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- B. *Gli organismi di consulenza devono contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale (Art. 5 comma 1):*

La Regione verifica che lo statuto e/o l'atto costitutivo riporti tra le finalità l'erogazione di servizi di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale;

- C. *Gli organismi di consulenza devono disporre di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati in almeno uno degli ambiti elencati nell'art.5 del presente Avviso (Artt. 4 e 5 comma 1). Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza i soggetti di seguito elencati:*

1.1 gli iscritti agli ordini e agli albi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza

1.2 i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o agli albi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie

professionali riportate al precedente punto 1.1. Tali soggetti devono possedere uno dei seguenti requisiti

- documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e relativa attestazione dell'organismo di consulenza;
- attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - essere svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
 - avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Tutti i consulenti dovranno svolgere obbligatoriamente, con periodicità almeno triennale, attività di aggiornamento professionale nei relativi ambiti di consulenza. Per gli iscritti agli ordini e agli albi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137. Tali attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
- avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza

La Regione Basilicata individua la coerenza dei titoli di studio con l'espletamento dei servizi di consulenza sulla base della Tabella di concordanza fra gli ambiti di consulenza previsti dal DM 3 febbraio 2016 e gli ordini e i collegi professionali, di cui all'**Allegato F**, elaborata da Rete Rurale Nazionale/MIPAAFT² e che potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti;

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 14 agosto 2012, n.150, dal capitolo A.1 del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, DM 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dalla D.G.R. n.1094 del 10 agosto 2015 recante le "Direttive regionali attuative del PAN per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari", finalizzate a disciplinare il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione per l'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari, la vendita e la consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, nonché il sistema di formazione obbligatorio.

D. Gli organismi di consulenza non devono essere in posizioni di incompatibilità (Art. 3, comma 1 e 2):

L'Organismo di consulenza non dovrà svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di

²Cfr. Documento "Orientamenti per l'individuazione dei titoli di studio pertinenti con gli ambiti di consulenza previsti dal DM 3 febbraio 2016", realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2017-18- Scheda progetto Ismea 12.1 Consulenza alle aziende agricole.

finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, ai sensi dell'art.3 del D.M. 3 febbraio 2016 e della Circolare del MIPAAF n.2306 del 13 giugno 2016. Tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano:

- quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo;
- quelle svolte da Organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli Organismi di consulenza dispongano ai sensi dell'art.5 del DM 3 febbraio 2016.

7. Mantenimento dei requisiti di riconoscimento ed eventuali variazioni

L'Organismo di consulenza riconosciuto è tenuto al mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 6 che hanno portato al riconoscimento. Durante il periodo di validità del riconoscimento, i soggetti riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento entro 30 giorni dall'avvenuta variazione; se tali modifiche dovessero riguardare i requisiti di idoneità si procede ad una nuova istruttoria e, in caso negativo, si provvede ad avviare la procedura di revoca del riconoscimento. La mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra che incidono sui requisiti di idoneità, entro il termine stabilito, determina l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

8. Controlli

La Regione Basilicata effettua i controlli al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 6 che hanno consentito all'Organismo di ottenere il riconoscimento.

I controlli consistono in verifiche amministrative e sopralluoghi effettuati presso le sedi degli Organismi di consulenza riconosciuti. Il legale rappresentante dell'Organismo di consulenza riconosciuto è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

9. Revoca o decadenza dal riconoscimento

La revoca del riconoscimento, ovvero la decadenza dal riconoscimento, si realizza nei casi in cui la Regione

Basilicata verificati, a seguito dei controlli richiamati al precedente part. 8, la violazione dell'obbligo del mantenimento dei requisiti che hanno consentito all'Organismo di ottenere il riconoscimento.

Nei casi in cui vengano ravvisati gli estremi per procedere alla revoca del riconoscimento, la Regione Basilicata avvia il procedimento secondo le modalità stabilite dalla L. 241/1990. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, la Regione Basilicata procederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento e alla conseguente cancellazione dal Registro Unico Nazionale.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dai paragrafi precedenti, si fa rinvio alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.